



Giovedì 28/10/2021

L'immobile donato dal fidanzato in vista delle nozze va restituito se viene meno la "causa donandi"

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 cod. civ., non essendo equiparabili alle liberalità in occasione di servizi, alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette;

Anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo;

Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

I principi di diritto sono stati affermati dalla Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza n. 29980 del 25 ottobre 2021.

<https://www.cortedicassazione.it>